

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	85
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	104
ALLEGATO 2 ( <i>Articolo aggiuntivo 6.06 del Governo</i> ) .....	110

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
ALLEGATO 3 ( <i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i> ) .....	111
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	100
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	102

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Atto n. 410 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	102
AVVERTENZA: .....	103

##### SEDE REFERENTE

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 11.05.**

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,**

**ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**

**C. 4444 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver comunicato le sostituzioni, avverte che i deputati Melilla, Martelli, Albini e Meloni sottoscrivono gli articoli aggiuntivi

Carra 44.01, 46.05 e 46.07; l'onorevole De Menech sottoscrive le proposte emendative D'Incà 21.012 e Marchi 61.1; l'onorevole Mongiello sottoscrive l'emendamento Marconi 1.25 e l'articolo aggiuntivo Ginefra 1.018; l'onorevole Busin ritira la sua firma agli emendamenti Pratavia 4.53, 4.54 e 4.56; l'onorevole Molea sottoscrive le proposte emendative Mazziotti Di Celso 1.2, Matarrese 1.3 e 60.060, Librandi 3.5, Vargiu 3.3, Menorello 22.45, 27.18 e 27.17, Oliaro 47.3 e 4.024, Mucci 4.023 e 30.011. Avverte inoltre che l'onorevole Schullian ritira il suo articolo aggiuntivo 11.051.

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede che il suo emendamento 20.68 sia considerato tra le proposte emendative segnalate, poiché identico agli emendamenti Cirielli 20.73 e Russo 2074, già inseriti nel fascicolo delle proposte emendative segnalate. Fa presente che il suo gruppo, per mero errore materiale, ha indicato come emendamento segnalato l'emendamento 55.3 anziché l'emendamento 20.25 a sua firma. Chiede pertanto alla presidenza di modificare il fascicolo degli emendamenti segnalati per tener conto di tale errore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene di poter accogliere le richieste del deputato Simonetti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Marcon 11.36, Melilla 11.38, degli identici emendamenti Palese 11.20 e Palmizio 11.40, dell'emendamento Sibilina 11.8 e degli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28. Propone l'accantonamento dell'emendamento De Girolamo 11.1. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Castricone 11.2, Palladino 11.7, Palese 11.16 e Villarosa 11.10. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32. A tale proposito, avverte che l'approvazione di questi emendamenti comporterebbe l'assorbimento degli identici

articoli aggiuntivi Pastorino 11.08, Palese 11.030 e Giulietti 11.031. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Palese 11.17 e Galati 11.24. Esprime parere favorevole sull'emendamento Villarosa 11.13. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Palese 11.19, Minardo 11.41, Librandi 11.6, D'Incà 11.5 e 11.4, Palese 11.18, Chaouki 11.45 e Ruocco 11.11. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Guidesi 11.22, Palese 11.30 e Melilli 11.31. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Tancredi 11.23 e degli articoli aggiuntivi Sibilina 11.033, Schullian 11.051, Palmizio 11.052, Rampelli 11.049 e Palmizio 11.053. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi De Girolamo 11.047, Palese 11.043 e 11.050. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Laforgia 11.07 e 11.05, Crippa 11.038 e 11.039.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento De Girolamo 11.1 e gli articoli aggiuntivi De Girolamo 11.047, Palese 11.043 e 11.050 sono da intendersi accantonati.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 11, ritiene che l'articolo in esame rappresenta il punto cardine del provvedimento, in quanto ha l'obiettivo di definire il rapporto tra fisco e contribuenti. Ricorda, infatti, che attualmente in questo settore le liti pendenti sono circa 15.000 e che 1,2 miliardi di euro dei 3,4 previsti dalla manovra in esame dovrebbero provenire proprio dal contrasto dell'evasione fiscale. Segnala, però, che, rispetto alla disciplina prevista dal decreto-legge in esame, numerosi tributaristi evidenziano una serie di debolezze soprattutto relativamente all'*iter* procedimentale, che va meglio specificato.

Ritiene che ciò potrebbe vanificare gli effetti che il decreto-legge si propone di realizzare.

Ritiene inoltre che il provvedimento all'esame sia una buona occasione per definire le liti pendenti in materia fiscale, in quanto l'ultimo condono risale a circa quindici anni fa. Ritiene, infatti, necessaria una riforma complessiva della giustizia tributaria, di cui l'articolo 11 del decreto-legge in esame dovrebbe essere la base di partenza.

Segnala che, al fine di evitare che il decreto-legge non sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi, sono state avanzate alcune proposte emendative riferite all'articolo 11, che mirano, tra l'altro, ad allargare la possibilità di condono anche alle liti riguardanti gli enti locali e gli enti di riscossione, a rendere definibili tutte le liti, superando il rischio di incostituzionalità dovuta a una disparità di trattamento, a tener conto dell'esito delle sentenze passate in giudicato, ad aumentare il numero delle rate e ad evidenziare che non c'è collegamento tra condono e rottamazione delle cartelle.

In riferimento alla Corte dei conti, poi, segnala che, anche in ragione delle notizie apprese grazie alle audizioni svolte dalla Commissione, è riscontrata una forte carenza di personale, dovuta anche al fatto che, con gli ultimi provvedimenti, il Governo ha costretto un gran numero di magistrati contabili alla pensione. Ritiene che sia necessario rafforzare i controlli contabili, che sono stati indeboliti soprattutto a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. Sollecita, quindi, il relatore ed il Governo a prestare la dovuta attenzione alle proposte emendative presentate relative alla Corte dei conti.

Infine, relativamente ad alcune delle proposte emendative accantonate nella precedente seduta, ritiene che sarebbe necessaria una relazione tecnica da parte del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 11.36 e Melilla 11.38.

Rocco PALESE (Misto-CR) lamenta che nell'attuale testo dell'articolo 11 manchi una completa regolamentazione dell'*iter* procedurale per la definizione agevolata delle controversie tributarie, rendendo quindi necessario un successivo intervento da parte dell'amministrazione finanziaria, il quale, a sua volta potrebbe comportare un aumento del contenzioso. Passa quindi a una dettagliata illustrazione degli identici emendamenti 11.20 a sua firma e Palmizio 11.40, che prevedono, nel caso di definizione agevolata delle controversie tributarie, una graduazione del dovuto a seconda del grado di giudizio e della parte soccombente.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 11.20 e Palmizio 11.40.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 11.8, il quale prevede che l'importo da versare per la definizione agevolata delle controversie tributarie debba tener conto delle sentenze favorevoli al contribuente non ancora definitive.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilìa 11.8.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), preannunciando il ritiro delle successive proposte emendative presentate dal suo gruppo e riferite all'articolo 11, chiede intanto l'accantonamento, al fine di un loro approfondimento, degli identici emendamenti 11.26 a sua prima firma e Galati 11.28, volti a riempire un vuoto normativo relativo ai contribuenti contro i quali è stata già pronunciata una sentenza definitiva di condanna, ma il cui relativo importo non sia stato iscritto a ruolo entro il 31 dicembre 2016. Questi contribuenti, il cui numero non è noto al proponente, non possono giovare delle previsioni di cui all'articolo 11 in esame, in quanto le loro controversie sono ormai definite, né della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, in quanto alla data

del 31 dicembre 2016 non esistevano cartelle esattoriali per le quali chiedere la definizione agevolata.

Rocco PALESE (Misto-CR), condividendo quanto evidenziato dall'onorevole Zanetti, si associa alla richiesta di accantonamento.

Il viceministro Enrico MORANDO assicura che gli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28 sono stati attentamente esaminati e concorda con quanto evidenziato dall'onorevole Zanetti in merito all'esistenza di un vuoto normativo. Segnala però che l'allargamento della platea dei soggetti ai quali si applica l'articolo 11 comporterebbe una riduzione delle entrate tributarie attese, per la quale si rende necessaria una quantificazione e una corrispondente copertura. Dichiara comunque di non opporsi alla richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Zanetti.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), ribadendo la necessità di colmare il vuoto normativo, chiede al rappresentante del Governo di effettuare quanto prima i necessari approfondimenti sul piano finanziario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, non si oppone alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28, nonché dell'emendamento De Girolamo 11.1.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Castricone 11.2 e lo ritira.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento Palladino 11.7, del quale è cofirmatario.

Rocco PALESE (Misto-CR), in analogia con quanto disposto per gli identici emen-

damenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28, chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 11.16, il quale prevede che la somma da pagare per la definizione agevolata delle controversie sia calcolata tenendo conto del minore importo eventualmente risultante da sentenze delle commissioni tributarie, i cui termini di impugnazione non fossero ancora scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva come il contenuto dell'emendamento Palese 11.16 sia ben diverso da quello degli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28. Segnala infatti che questi ultimi sono diretti a coprire un vuoto normativo, mentre l'emendamento Palese 11.6 dispone una riduzione degli importi da versare per la definizione agevolata, con conseguenti effetti negativi in termini di gettito. Conferma pertanto il parere contrario sull'emendamento Palese 11.6.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 11.6.

Rocco PALESE (Misto-CR) segnala che l'emendamento Villarosa 11.10, similmente all'emendamento a sua firma 11.20, è volto a definire con maggior precisione le modalità di determinazione dell'importo da versare per la definizione agevolata di cui all'articolo 11. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Il viceministro Enrico MORANDO segnala la presenza di numerosi emendamenti che, come quello in discussione, sono diretti a modificare l'articolo 11, riducendo il valore utilizzato come base per calcolare l'importo da versare, nell'ipotesi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria, risultante da sentenza non passata in giudicato. Al riguardo osserva che, come rappresentato dalla direttrice dell'Agenzia delle entrate in occasione della sua recente audizione preliminare all'esame del provvedimento, spesso le sentenze della Cassazione ribaltano, in senso favorevole all'amministrazione fi-

nanziaria, le sentenze dei giudici di merito. Pertanto l'approvazione di tali proposte emendative comporterebbe un minor gettito per lo Stato e si tradurrebbe, di fatto, in un condono. Conferma quindi il proprio parere contrario sull'emendamento Villarosa 11.10.

Carlo SIBILIA (M5S) sottolinea come una simile affermazione potrebbe essere interpretata come una svalutazione del lavoro delle commissioni tributarie.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 11.10. La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32 (vedi allegato 1), risultando pertanto assorbiti gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 11.08, Palese 11.030 e Giulietti 11.031.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sul suo emendamento 11.17, richiamandosi a quanto testé affermato dal Viceministro, stigmatizza la circostanza che, di fatto, sarà l'Agenzia delle entrate a disciplinare con proprie circolari le procedure per l'applicazione dei provvedimenti di regolarizzazione votati dal Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 11.7.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Galati 11.24 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Villarosa 11.13 (vedi allegato 1).

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sul suo emendamento 11.19, ne propone l'accantonamento, per permettere al Governo e al relatore un ulteriore approfondimento degli aspetti procedurali in esso contenuti.

Il viceministro Enrico MORANDO sottolinea che il parere contrario del Governo è motivato dal fatto che l'aumento del

numero delle rate e la conseguente previsione di ulteriori scadenze per il versamento degli importi dovuti nel 2018 comporta una riduzione del gettito previsto per l'esercizio corrente.

Rocco PALESE (Misto-CR), pur comprendendo la rigidità del Governo, osserva che l'aumento del numero delle rate, previsto anche da altre proposte emendative che saranno esaminate dalla Commissione, costituisce una misura di buon senso che va incontro all'altissimo numero di contribuenti che vorrebbero mettersi in regola. Infatti, come gli risulta da quanto osservato negli uffici della amministrazione finanziaria, il numero delle rate eccessivamente basso e, in conseguenza, l'importo troppo alto di ciascuna di esse sono suscettibili di scoraggiare i contribuenti i quali, spesso, si limitano al versamento della prima rata. Pertanto, una maggiore diluizione dei versamenti, a suo avviso, garantirebbe la riuscita dell'operazione e l'incasso del gettito atteso.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che una delle ragioni, se non la principale, alla base del parere contrario espresso dal Governo risiede nella constatazione che le proposte di diluizione dei versamenti per la definizione agevolata delle liti pendenti, in relazione ai diversi gradi di giudizio, pur condivisibili in astratto, nella pratica finirebbero per creare un irragionevole vantaggio per i contribuenti che aderiscono a tali procedure rispetto a quelli che hanno avuto accesso alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese 11.19 e Minardo 11.41.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Li-brandi 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Inca 11.5 e 11.4 e Palese 11.18.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Chaouki 11.45.

La Commissione respinge l'emendamento Ruocco 11.11.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Tancredi 11.23.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 11.033, rileva che esso mira, nonostante la contrarietà del suo gruppo nei confronti di provvedimenti che agevolano coloro che non sono in regola con il fisco, a venire incontro a coloro che hanno ricevuto cartelle di pagamento errate. Si tratta di una proposta in linea con le altre avanzate in più sedi dal MoVimento 5 Stelle e ricorda, a tale proposito, la risoluzione presentata in VI Commissione volta alla correzione di alcuni aspetti procedurali del provvedimento di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, per permetter una più ampia adesione dei contribuenti ed assicura un gettito maggiore di quello atteso. Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo in esame, ne propone l'accantonamento, per permettere al Governo un ulteriore approfondimento dal momento che tale proposta emendativa, non prevedendo una diluizione del numero dei versamenti oltre il 2017, non comporta alcuna riduzione del gettito atteso nell'esercizio in corso.

Rocco PALESE (Misto-CR), condividendo le motivazioni alla base dell'articolo aggiuntivo Sibilìa 11.033, si associa alla richiesta di accantonamento testé avanzata dal deputato Sibilìa.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere contrario alla richiesta di accantonamento della proposta emendativa Sibilìa 11.033, non sussistendo, a suo avviso, ragioni sufficienti alla revisione del parere precedentemente espresso, poiché tale proposta emendativa determina una riduzione di gettito per il 2017.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva che un altro motivo alla base del parere contrario del Governo alle proposte emendative volte alla riapertura dei termini per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, in astratto condivisibili, risiede nella necessità di non pregiudicare l'operato degli uffici dell'amministrazione finanziaria, già alle prese con l'alto numero di domande di definizione agevolata inoltrate nei termini. Ciò non esclude, comunque, l'eventualità di prendere in considerazione la riapertura dei termini in un secondo momento e in una diversa occasione.

Carlo SIBILIA (M5S) osserva che la preparazione degli uffici ad affrontare una mole di lavoro superiore all'ordinario dovrebbe essere una preoccupazione da affrontare prima che siano introdotti provvedimenti che presumibilmente interessano una vasta platea di beneficiari.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sibilìa 11.033.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Schullian 11.051.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palmizio 11.052.

Giorgia MELONI (FdI-AN), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Rampelli 11.049, osserva che esso mira a favorire coloro che non sono in regola con il fisco per mancanza di volontà ma perché, colpiti dalla crisi economica, non hanno i soldi per pagare le tasse. Infatti, la rateizzazione attualmente prevista nel caso di definizione agevolata delle cartelle esattoriali è, a suo avviso, eccessivamente ravvicinata e rende difficoltoso a coloro che hanno aderito alla predetta definizione agevolata versare quanto dovuto alle scadenze previste.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce quanto già affermato sulle ragioni alla base del parere contrario del Governo

alle proposte emendative volte a diluire la rateizzazione dei versamenti attualmente prevista.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, conferma che la proposta emendativa comporta una riduzione del gettito atteso per il 2017.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rampelli 11.049 e Palmizio 11.053.

Tea ALBINI (MDP) ritira gli articoli aggiuntivi Laforgia 11.07 e 11.05.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 11.038, osserva che esso è volto a porre l'attenzione sulla necessità di scoraggiare l'uso di energia elettrica prodotta da fonti di origine fossile, rendendo più cari i beni prodotti con tale tipo di energia. Ciò scoraggerebbe, a suo avviso, la tendenza delle imprese italiane, che, anche grazie agli incentivi concessi dal Governo attraverso la Simest, preferiscono delocalizzare i loro impianti in Paesi, come la Bulgaria e la Polonia, dove l'energia è meno caro in quanto di origine fossile. Bisogna, a suo avviso, iniziare a attribuire esternalità negativa ai prodotti di importazione per aiutare gli imprenditori italiani e tutelare gli investimenti fatti nel nostro Paese nel settore delle energie rinnovabili. L'emendamento è volto a dare scadenze temporali certe al piano di uscita dalla produzione di energia di origine fossile di recente presentato dai Ministri Calenda e Galletti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, pur comprendendo le finalità dell'articolo aggiuntivo Crippa 11.038, ribadisce l'invito al ritiro su di esso in precedenza espresso, per ragioni legate sia alla attuale formulazione del testo sia al potenziale contrasto con la disciplina dettata in materia dall'ordinamento europeo.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma anch'egli l'invito al ritiro, altrimenti

parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Crippa 11.038.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 11.038.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.039, volto a consentire la piena fruizione dei cosiddetti *bonus* energetici da parte degli aventi diritto, posto che tale beneficio, la cui copertura viene peraltro assicurata dai cittadini stessi attraverso il pagamento delle bollette elettriche, risulta essere erogato solamente a circa il 30 per cento degli aventi titolo, come emerso da una recente indagine condotta in collaborazione anche con le associazioni dei consumatori.

Osserva come tale beneficio rivesta un significativo rilievo economico, potendo complessivamente ammontare a 300 euro annui in favore dei cittadini aventi diritto, per quanto i comuni, che hanno in carica le relative procedure, non svolgono a suo giudizio una adeguata opera di informazione in merito a tale misura prevista dalla legislazione vigente.

Segnala pertanto che la proposta emendativa in esame è volta a rendere automatico il meccanismo di accesso ai *bonus* energetici, sostituendo l'indicatore ISEE con un indicatore su base reddituale, rammentando peraltro che su tale questione è in corso di esame presso la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati una specifica risoluzione e che la soluzione prospettata potrebbe essere bene accolta anche dai fornitori di energia elettrica, in quanto questi ultimi potrebbero essere posti nelle condizioni di recuperare gli attuali, elevati tassi di morosità.

Carlo SIBILIA (M5S) ritiene che la soluzione prospettata dall'articolo aggiuntivo Crippa 11.039 debba essere attentamente considerata dal Governo, in quanto essenzialmente tesa a rimuovere evidenti difficoltà applicative emerse nell'ambito della procedura di erogazione dei *bonus* energetici agli aventi diritto. Segnala che tale diritto è previsto, a determinate condizioni, dall'ordinamento vigente e come

tale deve essere compito dello Stato assicurarne la piena realizzazione.

Invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, già nell'ambito delle misure introdotte dal presente provvedimento, forme di automatismo nell'accesso ai predetti *bonus* energetici, eventualmente sostituendo l'indicatore ISEE con un indicatore su base reddituale, al riguardo utilizzando anche i dati forniti dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, dati peraltro spesso già in possesso dell'Agenzia delle entrate.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva che la contrarietà del Governo sull'articolo aggiuntivo Crippa 11.039 deriva dal fatto che esso prevede la sostituzione dell'ISEE con un indicatore su base reddituale non meglio precisato, da definire mediante apposito decreto ministeriale. Nel riconoscere pertanto l'esistenza del problema procedurale correttamente evidenziato dai deputati dianzi intervenuti e pur auspicando per il prossimo futuro la piena fruizione da parte degli aventi diritto dei contributi in parola, ritiene tuttavia che la soluzione prospettata dal citato articolo aggiuntivo non sia concretamente praticabile.

Osserva, altresì, che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo aggiuntivo appare ultronea, giacché le norme in esame trovano integrale copertura finanziaria a valere sulle voci della bolletta elettrica e non impattano in alcun modo sul bilancio dello Stato.

Riccardo FRACCARO (M5S) valuta positivamente ed in una ottica collaborativa le considerazioni testé svolte dal rappresentate del Governo, perlomeno nella misura in cui riconoscono l'esistenza del problema. Ciò posto, chiede un chiarimento circa la reale intenzione del Governo e della maggioranza di pervenire, già nel corso dell'esame del presente provvedimento, alla individuazione di una soluzione condivisa, eventualmente anche alternativa rispetto a quella indicata dall'articolo aggiuntivo Crippa 11.039, giacché ritiene prioritario, anche a prescindere

dalle posizioni assunte dalle singole forze politiche, andare incontro alle esigenze dei cittadini maggiormente bisognosi.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Crippa 11.039 ai fini di un supplemento di istruttoria, fermo rimanendo che la sede più adeguata per l'individuazione di eventuali soluzioni potrebbe essere quella relativa alla discussione della citata risoluzione in corso presso la X Commissione Attività produttive della Camera.

Il viceministro Enrico Morando concorda con la proposta di accantonamento testé avanzata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Crippa 11.039 è da intendersi accantonato.

Davide CRIPPA (M5S), nel ribadire come la tematica in oggetto risulti affatto chiara ed urgente, fa presente che la clausola di neutralità di cui al comma 2, in precedenza richiamata dal Viceministro Morando, è stata introdotta al solo fine di superare eventuali criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, non essendo il provvedimento in esame collegato alla manovra di finanza pubblica, ad esso non si applica lo specifico regime in tema di ammissibilità delle proposte emendative con riferimento ai profili di carattere finanziario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8 nonché sull'emendamento Riccardo Gallo 12.12. Propone inoltre di accantonare gli identici emendamenti Caparini 12.3 e Ferrara 12.9. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Palese 12.10, subordinatamente all'accettazione di una riformula-

zione del testo che è ancora in corso di predisposizione, nonché sull'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore, rilevando come sull'emendamento Palese 12.10 è ancora in corso la definizione della proposta di riformulazione da parte del relatore.

Gianni MELILLA (MDP) non comprende l'invito al ritiro formulato sull'emendamento a sua prima firma 12.8, che è finalizzato a favorire gli investimenti produttivi nelle regioni del Mezzogiorno e a porre rimedio a quanto stabilito dall'articolo 12 del presente decreto, che ha rimodulato in riduzione per l'anno 2017 le risorse stanziato per il credito d'imposta alle imprese del Mezzogiorno che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, in tal modo contravvenendo all'esigenza di promuovere gli investimenti produttivi a sostegno della crescita.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive gli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8, stigmatizzando la scelta inopportuna di avere rimodulato in riduzione per l'anno 2017 le risorse stanziato per la concessione del credito d'imposta in favore delle imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi. Ricorda al riguardo che, in occasione dell'esame del recente decreto-legge n. 18 del 2017, recante misure urgenti in favore del Mezzogiorno, il Governo avesse enfatizzato l'utilità di tale misura. Evidenzia tuttavia come nella successiva fase applicativa si siano registrate gravi criticità nella procedura di accesso al credito d'imposta, anche per effetto della intervenuta modifica dei criteri di fruizione del credito medesimo. Osserva altresì come a tali criticità si è poi sommata il mancato aggiornamento dei *software* indispensabili ai fini del ricevimento delle richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. Segnala come il citato cre-

dito d'imposta ha riscontrato un notevole interesse da parte delle imprese interessate, il cui impatto positivo risulta però in parte vanificato dalle richiamate gravi responsabilità sul piano attuativo. In tale quadro, ritiene doveroso da parte del Governo ripristinare l'andamento delle risorse inizialmente stabilito dalla legge di bilancio per il 2017, anche in considerazione del fatto che i fondi strutturali sono tra i pochi a presentare rilevanti disponibilità in termini di competenza e di cassa. Ritiene altresì necessario effettuare un controllo più efficace nei confronti delle amministrazioni regionali che si rendessero eventualmente inadempienti rispetto ai diversi piani e programmi di utilizzo delle predette risorse. Preannuncia infine che sottoscriverà, assieme al collega Latronico, l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, nel testo riformulato, che introduce elementi di flessibilità nel riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere.

Giorgia MELONI (FdI-AN), confermando il sostegno all'emendamento presentato dal suo gruppo, chiede al Governo di rivedere la sua posizione e ai colleghi di appoggiare gli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8. Ritiene scandaloso fare cassa sul Mezzogiorno, segnalando che l'atteggiamento tenuto dal Governo in tale occasione è simile a quello tenuto rispetto ai fondi europei: non si consente di fare uso delle risorse, che, quindi, vengono eliminate. Sostiene che se non c'è stata sufficiente adesione all'iniziativa del credito di imposta in oggetto il motivo non può che risiedere nel fatto che la norma è stata scritta male o non è stata applicata dalle competenti amministrazioni in maniera adeguata.

Maino MARCHI (PD), nel replicare ai colleghi Palese e Meloni, sostiene che la misura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge non consiste in un taglio ma in una rimodulazione, ossia si spostano le risorse dall'anno 2017 agli anni 2018 e 2019. Fa presente che, in questo modo, le risorse rese disponibili per gli anni 2018 e

2019 saranno maggiori, mentre approvando gli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8 si avrebbe il paradosso per cui i fondi relativi al 2017 rimarrebbero in parte inutilizzati e quelli relativi al 2018 potrebbero rivelarsi insufficienti. Ricorda, inoltre, che la collega Meloni sosteneva un Governo che ha azzerato il Fondo in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) ritiene che l'intervento dell'onorevole Marchi apra un ulteriore interrogativo. Infatti, si chiede su quali basi si pensa che le risorse verranno utilizzate in maniera più ampia negli anni successivi al 2017, eventualmente se ciò deriverebbe dalle modifiche alla procedura di accesso al credito d'imposta.

Il viceministro Enrico MORANDO segnala che la norma in vigore, che ha previsto il credito di imposta automatico per il Mezzogiorno, anche a causa della lentezza dell'applicazione sul piano amministrativo nei primi mesi dell'anno in corso, non ha trovato piena attuazione nello stesso esercizio. Ritiene, però, che, superata ormai tale fase iniziale, la norma sia valida e che possa avere un maggior tiraggio. Arrivati a questo periodo dell'anno, ritiene scontato che le risorse previste per il 2017 non potranno essere utilizzate interamente. Ricorda, inoltre, che la norma originaria, reintrodotta con la legge di bilancio di quest'anno, era stata abrogata nel 2008 da parte di un Governo sostenuto da alcune forze che oggi sono all'opposizione e che avevano votato contro la reintroduzione della norma. Segnala che il decreto-legge per il Sud ha modificato la procedura prevista per ottenere il credito di imposta e che, quindi, la norma troverà piena applicazione nel 2018, quando potranno essere utilizzate anche parte delle risorse relative al 2017 trasferite agli esercizi successivi a seguito della rimodulazione disposta dall'articolo 12. Non nasconde le responsabilità del Governo relativamente alla prima fase attuativa della norma, ma ritiene che questa possa produrre risultati importanti nei prossimi anni.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) segnala che da una corrispondenza avuta con la direttrice dell'Agenzia delle entrate emerge che, nonostante all'inizio dell'anno gli imprenditori non sono riusciti a inviare la richiesta per il credito di imposta, alla data del 2 maggio le istanze erano 1.430 per un valore di 430 milioni di euro. Ritiene che questo dimostri che la misura ha avuto un tiraggio e che, alla fine dell'anno, i 617 milioni stanziati originariamente saranno completamente utilizzati.

Fabio RAMPELLI (FdI-AN) ritiene che i dati riportati dal collega Latronico necessitino di un ulteriore chiarimento da parte del Governo, in quanto dimostrano che la misura ha avuto un consistente tiraggio.

Il viceministro Enrico MORANDO ritiene che quanto riportato dall'onorevole Latronico non fa che confermare quanto sostenuto dal Governo, ossia che vi è stato un ritardo nell'attuazione della norma e che, in ragione di questo ritardo, le risorse previste per l'anno 2017 risultano eccessive. Difatti l'importo di 430 milioni richiamato dall'onorevole Latronico si riferisce all'ammontare degli investimenti previsti, risultando quindi di ammontare ben inferiore il corrispondente credito d'imposta attribuito. Assicura, inoltre, che non c'è richiesta che non troverà capienza nell'anno 2017, nonostante la rimodulazione prevista dal decreto-legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8 e l'emendamento Riccardo Gallo 12.12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Caparini 12.3 e Ferrara 12.9 sono accantonati e che l'emendamento Palese 12.10 rimane accantonato, in attesa della sua riformulazione da parte del relatore.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 12.01.

Gianni MELILLA (MDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, come riformulato.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, come riformulato.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco CARIELLO (M5S) fa presente che all'elenco degli emendamenti segnalati dal suo gruppo deve essere aggiunto l'emendamento Ruocco 11.14, relativo all'estensione della definizione agevolata, che erroneamente non è stato inserito nel fascicolo degli emendamenti segnalati. Segnala che tale emendamento è simile — ma con un contenuto più ampio — agli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32, che sono già stati approvati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ruocco 11.14 non figura nel fascicolo delle proposte emendative segnalate per un mero errore materiale.

Il viceministro Enrico MORANDO ritiene che il contenuto dell'emendamento Ruocco 11.14 può considerarsi assorbito a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32.

Francesco BOCCIA, *presidente*, conferma che l'emendamento Ruocco 11.14 è da intendersi assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, annuncia che le proposte emendative di cui propone l'ac-

cantonamento sono riconducibili sostanzialmente a tre temi, cioè alla disciplina delle istituzioni AFAM statali, al rifinanziamento del contributo alle province e alle funzioni dell'ANAC. Sottolinea che sono argomenti trattati anche in altri articoli del provvedimento e, quindi, ritiene opportuna una trattazione unitaria. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Malisani 13.8, Airauda 13.10, Nicchi 13.13 e Fossati 13.12. Propone l'accantonamento degli emendamenti Nicchi 13.14 e Vignali 13.3. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Nicchi 13.15. Propone l'accantonamento dell'emendamento D'Inca 13.18. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento D'Inca 13.19. Propone l'accantonamento dell'emendamento Russo 13.20. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Guidesi 13.1. Propone l'accantonamento dell'emendamento Vignali 13.4 e degli articoli aggiuntivi Nesci 13.012 e Loreface 13.013. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Grillo 13.015. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Businarolo 13.019 e Baroni 13.020. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Colonese 13.014. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Tancredi 13.09 e Boccadutri 13.06. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sanga 13.010, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone, infine, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sanga 13.011.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando che, come già ricordato dal relatore, gli accantonamenti riguardano proposte emendative relative alle istituzioni AFAM, all'ANAC e al rifinanziamento delle province. Essendo argomenti trattati anche in altri articoli del

provvedimento, sottolinea l'opportunità di rimandarne la discussione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, le proposte emendative Nicchi 13.14, Vignali 13.3, Russo 13.20, Vignali 13.4, Nesci 13.012, Lorefice 13.013, Businarolo 13.019, Baroni 13.020, Tancredi 13.09, Boccadutri 13.06 e Sanga 13.011 sono da intendersi accantonate. Avverte inoltre che l'emendamento Malisani 13.8 è stato ritirato.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nell'illustrare l'emendamento Airaudo 13.10, ricorda che esso ha lo scopo di evitare che vengano sottratte risorse alle politiche attive del lavoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 13.10, Nicchi 13.13, Fossati 13.12, Nicchi 13.15 e D'Inca 13.19.

Guido GUIDESI (LNA), nell'illustrare il suo emendamento 13.1, segnala che esso ha lo scopo di evitare che una generica riduzione della spesa ricada sui trasferimenti alle regioni virtuose, in quanto ciò potrebbe portare ad una riduzione dei servizi più che a un taglio degli sprechi.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 13.1.

Dalila NESCI (M5S) chiede che sia accantonato l'articolo aggiuntivo Grillo 13.015, in quanto è relativo alla trasparenza nel settore sanitario e quindi anch'esso è riconducibile alle funzioni svolte dell'ANAC, materia trattata da altri articoli del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accoglie la proposta di accantonamento avanzata dall'onorevole Nesci.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colonnese 13.014.

Giorgia MELONI (FdI-AN) illustra l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, del quale

è cofirmataria, segnalando di considerare scandaloso il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sullo stesso. Ritiene infatti che, indipendentemente dall'opinione che ciascuno possa avere del fenomeno migratorio, debba essere comunque condivisibile l'esigenza di evitare che qualcuno si arricchisca sfruttando detto fenomeno. Prosegue evidenziando che l'articolo aggiuntivo in esame contiene due previsioni: la prima dispone che la spesa per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non possa essere superiore all'importo della pensione sociale; la seconda pone obblighi di rendicontazione a carico dei soggetti che ricevono finanziamenti dallo Stato per l'accoglienza dei migranti, sottolineando come attualmente sia sufficiente comunicare alla prefettura il numero di migranti assistiti per ricevere l'accreditamento delle relative somme.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osservando che la spesa per i richiedenti asilo è stata fissata in misura tale da fronteggiare le necessità, si dichiara disponibile ad approfondire le previsioni del comma 2 dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, relative agli obblighi di rendicontazione, proponendo pertanto l'accantonamento del medesimo articolo aggiuntivo.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, al fine di approfondire le previsioni del comma 2, segnalando in particolare come ciò sia opportuno in particolare nell'ambito di un provvedimento che pone ulteriori adempimenti e vincoli per molte imprese.

Guido GUIDESI (LNA) annuncia la sottoscrizione propria e della collega Saltamartini dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, condividendo pienamente la necessità di una maggiore trasparenza e pubblicità sull'entità delle risorse assegnate per l'accoglienza degli immigrati e sulle modalità di spesa delle stesse.

Rocco PALESE (Misto-CR), ricordando le innumerevoli inchieste della magistratura sulla gestione dei centri di accoglienza, segnala l'assoluta necessità di un controllo sull'entità e sulle modalità di spesa delle risorse per l'accoglienza dei migranti.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza come intenda organizzare il prosieguo dell'esame del provvedimento e osserva come molti gruppi abbiano abusato della possibilità di illustrare gli emendamenti. Manifesta il timore che, come accadde in occasione dell'esame dell'ultima legge di bilancio, non si riesca a completare l'esame di tutte le proposte emendative segnalate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, condividendo la preoccupazione dell'onorevole Alberto Giorgetti, si appella a tutti i gruppi affinché sia posto un limite temporale alla durata degli interventi.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) esprime perplessità sull'utilità di inserire una norma sulla rendicontazione delle spese per l'accoglienza dei migranti, ritenendo che la trasparenza, sicuramente necessaria, sia già richiesta dalla normativa vigente. Peraltro evidenzia che la previsione di puntuali obblighi di rendicontazione documentale non sempre riesce a prevenire il verificarsi di ruberie.

Francesco CARIELLO (M5S), dichiarandosi completamente d'accordo all'introduzione di puntuali obblighi di rendicontazione, evidenzia che, qualora si decidesse di procedere a una votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, il suo gruppo sarebbe favorevole all'approvazione del comma 2. Si riserva invece di approfondire il significato della spesa massima per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo, di cui al comma 1 del medesimo articolo aggiuntivo.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) annuncia la sottoscrizione dell'articolo aggiuntivo

Rampelli 13.07 da parte di tutti i componenti del proprio gruppo.

Il viceministro Enrico MORANDO si esprime a favore della richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, pur confermando il parere contrario sul comma 1 dello stesso. In merito al comma 2 si riserva di approfondire la normativa vigente in materia di obblighi di rendicontazione dei soggetti che gestiscono i centri di accoglienza.

Giorgia MELONI (FdI-AN) rinnova la richiesta dell'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, ai fini di un suo approfondimento, dichiarandosi comunque disponibile ad una votazione della proposta emendativa per parti separate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07.

Simonetta RUBINATO (PD) accetta la riformulazione, proposta dal relatore, dell'articolo aggiuntivo Sanga 13.010, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Sanga 13.010, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14 invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Guidesi 14.1, Palese 14.4, Alberto Giorgetti 14.7, Pastorino 14.9 e Giulietti 14.10. Propone poi l'accantonamento degli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3 e Parrini 14.8. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 14.01, 14.02 e 14.03. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Fanucci 14.05, Alberto Giorgetti 14.07 e 14.010, nonché Fabrizio Di Stefano 14.05.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con i pareri espressi dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Giullietti 14.10

La Commissione respinge gli identici emendamenti Guidesi 14.1, Palese 14.4, Alberto Giorgetti 14.7 e Pastorino 14.9.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3 nonché Parrini 14.8 devono intendersi accantonati.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sui suoi emendamenti 14.2 e 14.3, che sono stati accantonati, osserva che essi intendono dare una soluzione ad una storia che si trascina da anni e che è ben conosciuta dal Governo e da molti colleghi. Essa origina dalla decisione dei Governi precedenti di accollare ai comuni, mediante significativi tagli ai trasferimenti, parte degli importi delle manovre finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni allo scopo di riequilibrare i conti pubblici. Tuttavia, nel corso del tempo, grazie a provvedimenti giudiziari favorevoli, parte di tali risorse sono state restituite ai comuni. È il caso, ad esempio, di Lecce a cui, nonostante le sentenze favorevoli non fossero ancora passate in giudicato, il Governo ha scelto di restituire parte delle risorse sottratte con una disposizione inserita nell'ultima legge di bilancio. Non così è stato per il comune di Torino, nei confronti del quale, peraltro, il giudizio, dopo due sentenze già passate in giudicato, è definitivo e prevede, non solo l'annullamento degli atti con i quali i trasferimenti furono ridotti, ma anche l'esplicitazione dei criteri che dovranno essere adottati ai fini del calcolo delle somme da restituire. Ricorda che, nel frattempo, il comune di Torino, per ottenere l'esecuzione della sentenza, ha presentato uno specifico ricorso di ottemperanza. A suo parere, la soluzione di un contributo *una tantum*, proposta dal Governo, non risolve strutturalmente il problema perché lo espone a futuri ricorsi da parte di tutti i comuni che, al pari di Torino, hanno contestato la legittimità dei

tagli. Gli emendamenti sono volti, pertanto, a prevedere una precisa scadenza entro la quale l'Esecutivo è tenuto a provvedere e, con l'occasione, chiede che contestualmente all'emanazione del provvedimento, sia trasmessa alle Camere un'apposita relazione tecnica che dia conto nel dettaglio dei criteri utilizzati per il calcolo delle risorse da riversare ai Comuni.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 14.01, 14.02 e 14.03.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli articoli aggiuntivi Fanucci 14.05, Alberto Giorgetti 14.07 e 14.010, nonché Fabrizio Di Stefano 14.05 sono da intendersi accantonati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'emendamento Palese 12.10, in precedenza accantonato per permettere al Governo di approfondirne il contenuto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 12.10 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la riformulazione del suo emendamento 12.10 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Palese 12.10, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, nella nuova formulazione proposta dal relatore

nella seduta di ieri e rispetto alla quale sono state apportate ulteriori minime correzioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tea ALBINI (MDP) dichiara di sottoscrivere, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come da ultimo riformulato dal relatore, a cui chiede tuttavia chiarimenti circa la portata delle nuove modifiche da lui proposte.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, sottolinea che le sue sono modifiche estremamente limitate che non alterano l'impianto della proposta emendativa, nel testo riformulato pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), dichiarando di sottoscrivere, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come riformulato, si augura che si tratti di un primo passo nella direzione del superamento degli studi di settore, anche se, a suo giudizio, la proposta non appare chiara sugli indici sintetici di affidabilità fiscale, destinati a sostituire quello strumento.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) dichiara, a nome del suo gruppo, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come riformulato, condividendolo nel merito. A suo giudizio, tuttavia, non sarebbe questa la sede per introdurre una riforma così importante, che dovrebbe, inoltre, andare di pari passo con quella della giustizia tributaria e quella più generale riforma fiscale, cui da tempo la Commissione europea ci chiede di porre mano. Si tratta di un'aspettativa che condivide, a differenza della recente approvazione della legge di bilancio per il 2017, e che deve essere accompagnata da un monitoraggio costante delle riforme da approvare da qui alla fine dell'anno.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ginefra 9.08, in precedenza accantonato, deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come riformulato. Avverte, quindi, che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 6.06, che risulta ammissibile (*vedi allegato 2*). Invita, pertanto, il sottosegretario Baretta ad illustrarne il contenuto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, illustrando sinteticamente il contenuto dell'articolo aggiuntivo 6.06, osserva che esso è volto ad anticipare, d'accordo con gli enti locali, l'avvio del processo di riduzione dell'offerta di gioco, dando un segnale di coerenza con i programmi già impostati con la legge di stabilità 2016 e indicando la direzione da intraprendere con i futuri provvedimenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.06 del Governo è fissato alle ore 18 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2017.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel rinviare alle considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta in relazione a taluni aspetti critici del provvedimento dal punto di vista finanziario, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal competente Ministero dello sviluppo economico (*vedi allegato 3*), che reca valutazioni ed elementi di riscontro in merito alle disposizioni di cui all'articolo 10, concernente le attività di comunicazione e informazione che si prevede siano poste in essere dalla RAI Spa, rispetto alle quali viene avanzata una proposta di riformulazione del testo volta ad assicurare l'effettiva invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni in parola, giacché i relativi oneri dovrebbero comunque essere imputati al contratto nazionale di servizio.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, che va ad integrare i chiarimenti dallo stesso già resi nel corso della citata seduta del 17 maggio scorso, si riserva di formulare in occasione della prossima seduta utile una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.**

**C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 9 degli emendamenti e le ulteriori seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo

2.01000 della Commissione ed i relativi subemendamenti Pellegrino 0.2.01000.1, Busto 0.2.01000.2, Busto 0.2.01000.3, Busto 0.2.01000.4, Kronbichler 0.2.01000.16, Busto 0.2.01000.5, Busto 0.2.01000.6, Busto 0.2.01000.7, Busto 0.2.01000.8, Busto 0.2.01000.9, Busto 0.2.01000.10, Busto 0.2.01000.11, Busto 0.2.01000.12, Busto 0.2.01000.13, Busto 0.2.01000.14, Busto 0.2.01000.15, Zaratti 0.2.01000.20, Zaratti 0.2.01000.17, Zaratti 0.2.01000.18, Bossa 0.2.01000.19 e Busto 0.2.01000.21, nonché gli emendamenti 13.1000 e 28.1000 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, segnala in particolare il subemendamento Malisani 0.24.800.1, il quale – modificando l'emendamento 24.800 della Commissione sul quale la Commissione bilancio ha espresso nella seduta del 17 maggio scorso nulla osta – prevede che l'ente parco, nell'esercizio delle funzioni previste all'articolo 24, comma 1, lettera a), del presente provvedimento, si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale con adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in argomento.

Segnala, altresì, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 9 e non comprese nel fascicolo n. 8, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Per quanto concerne invece l'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, segnala che lo stesso reca un contenuto analogo agli articoli aggiuntivi Venitelli 2.0200 e 2.0201, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 17 maggio scorso. A differenza di questi ultimi, l'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione prevede tuttavia che la destinazione prioritaria da parte delle regioni di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale e ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare

iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale, debba avere luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei Fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea. In proposito, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa nonché in ordine alla effettività della clausola di invarianza ivi prevista. Analogamente, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito al complesso dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione.

Per quanto concerne l'emendamento 13.1000 della Commissione, segnala che lo stesso prevede che le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuino ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Rammenta che la disposizione da ultimo citata attribuisce altresì al Corpo forestale dello Stato la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Ciò posto, segnala che la proposta emendativa in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, appare tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento della Commissione 28.1000, segnala che lo stesso non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, che pone vincoli specifici in capo alle regioni nella destinazione prioritaria di una quota delle risorse dei piani operativi regionali,

anche in considerazione dell'assenza di relazione tecnica ed in conformità al parere contrario già espresso nella seduta dello scorso 17 maggio in riferimento a proposte emendative di contenuto analogo. Esprime, altresì, parere contrario sul complesso dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione. Esprime, inoltre, parere contrario sul subemendamento Malisani 0.24.800.1, posto che in assenza di specifica relazione tecnica non appare al momento possibile escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del carattere puntuale del citato subemendamento. Chiariisce tuttavia che, a fronte della eventuale predisposizione di una relazione tecnica che asseverasse la neutralità finanziaria del citato subemendamento, vi sarebbe comunque la disponibilità da parte del Governo a riconsiderare il parere contrario testé espresso. Esprime, infine, nulla osta sugli emendamenti 13.1000 e 28.1000 della Commissione nonché sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 9 e non comprese nel fascicolo n. 8.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 9, le proposte emendative 2.01000, 13.1000 e 28.1000 della Commissione, nonché i subemendamenti 0.2.01000.1, 0.2.01000.2, 0.2.01000.3, 0.2.01000.4, 0.2.01000.5, 0.2.01000.6, 0.2.01000.7, 0.2.01000.8, 0.2.01000.9, 0.2.01000.10, 0.2.01000.11, 0.2.01000.12, 0.2.01000.13, 0.2.01000.14, 0.2.01000.15, 0.2.01000.16, 0.2.01000.17, 0.2.01000.18, 0.2.01000.19, 0.2.01000.20 e 0.2.01000.21, riferiti al progetto di legge C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.24.800.1, sull'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione e sul complesso dei subemendamenti a quest'ultimo riferiti, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, non comprese nel fascicolo n. 8, e sugli emendamenti 13.1000 e 28.1000 della Commissione ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.**

**C. 4410, approvata in un testo unificato dal Senato.** (Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le proposte emendative in esso contenute si limitano sostanzialmente a modificare le competenze attribuite alla istituenda Commissione parlamentare di inchiesta, che dovranno tuttavia essere svolte a valere sulle risorse, indicate nel limite massimo di spesa di 150.000 euro, poste per metà a carico del bilancio interno del Senato

della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In ragione di ciò, poiché le predette proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria Atto n. 410.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo è corredato di relazione tecnica, che afferma l'assenza di effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Ciò premesso, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere

ordinamentale delle disposizioni recate dal provvedimento. In tale quadro, propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.*

*Atto n. 392-bis.*

## ALLEGATO 1

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 9.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

## ART. 9-bis.

*(Indici sintetici di affidabilità fiscale).*

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 10.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per

tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

3-bis. I contribuenti, cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto

previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione di cui al primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.

4. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 3-*bis*, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

5. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.

8. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 10. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulte-

riori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

9. La dichiarazione degli importi di cui al comma 8 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 8, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al-

l'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 10; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

12. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 10, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 10, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.

13. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applica-

zione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

14. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: « studi di settore, » sono inserite le seguenti: « degli indici sintetici di affidabilità fiscale ». La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Mini-

stero dell'economia e delle finanze, in conformità ai principi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

15. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

17. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per

fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici sintetici di affidabilità. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Sono abrogati l'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

18. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**9. 010.** *(Nuova formulazione)*, Pelillo, Bernardo, Causi, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribauda, Sanga, Pastorino, Alberto Giorgetti.

#### ART. 11.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-*bis*. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

\* **11. 21.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-*bis*. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle

controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

\* **11. 25.** Palese.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-*bis*. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

\* **11. 32.** Melilli.

*Al comma 3 sostituire le parole:* con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

**11. 13.** Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Inca, Sorial, Brugnerotto, Caso.

#### ART. 12.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziare ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud – Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da

parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti.

**12. 10.** *(Nuova formulazione)*. Palese.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere).*

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il bene-

ficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo ».

**12. 01.** *(Nuova formulazione)*. Tancredi, Melilla, Palese, Latronico.

ART. 13.

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90).*

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: « sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

**13. 010.** *(Nuova formulazione)*. Sanga, Rubinato, Ginato.

## ALLEGATO 2

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.06 DEL GOVERNO**

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Riduzione degli apparecchi da divertimento).*

1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

*a*) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

*b*) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera *a*) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora alle date di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

**6.06.** Il Governo.

ALLEGATO 3

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo  
violento di matrice jihadista. C. 3558-A.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

mise.AOO\_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0011903.17-05-  
2017



*Ministero dello Sviluppo Economico*

UFFICIO LEGISLATIVO

**MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**

**UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO**

*[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)*

*e p.c.*

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI  
PARLAMENTARI**

*[affarilegislativi.prof@pec.interno.it](mailto:affarilegislativi.prof@pec.interno.it)*

**Oggetto: Proposta di legge d'iniziativa degli On.li Dambruoso ed altri, recante: "Misure per  
la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista" (A.C. 3558-A) -  
Elementi per relazione tecnica**

Si riscontra la richiesta di ulteriori elementi di valutazione in merito alla formulazione dell'art. 10 del progetto di legge in oggetto, volte a confermare la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa in esso prevista.

A tale riguardo, si osserva che la piattaforma multimediale volta a contrastare la diffusione dell'estremismo di matrice jihadista deve essere realizzata ad invarianza di spesa nell'ambito di quanto previsto nel contratto nazionale di servizio.

Si suggerisce pertanto di completare il comma 2 dell'art. 10 della proposta di legge con le parole "con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili".

**Il capo dell'Ufficio Legislativo**

**(Avv. Stefano Vatore)**